



**COMUNE DI RAVENNA**

# **REGOLAMENTO DEL CANILE COMUNALE**

(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 26/2015 del 26/3/2015)

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>Oggetto, finalità e ambito di competenza</b>
-----------------	---

Art.1	OGGETTO	Pag.1
Art.2	OBIETTIVI E FINALITA'	Pag.1
Art.3	GESTIONE	Pag.1
Art.4	ORARIO DI APERTURA	Pag.2
Art.5	RECUPERO CANI VAGANTI	Pag.2
Art.6	INGRESSO	Pag.2
Art.7	SCHEDE ANAGRAFICHE E SANITARIE	Pag.3
Art.8	ABBINAMENTO E INSERIMENTO NUOVI CANI NEI BOX	Pag.3
Art.9	RIEDUCAZIONE	Pag.3
Art.10	ATTIVITA' MOTORIA	Pag.4
Art.11	CURA ED IGIENE	Pag.4
Art.12	ALIMENTAZIONE	Pag.4
Art.13	PULIZIA DEI BOX E DELLE AREE DI SGAMBATURA	Pag.4
Art.14	PULIZIA E MANUTENZIONE DI LOCALI E SPAZI	Pag.5
Art.16	AFFIDI ED ADOZIONI	Pag.5
Art.17	CANE ADOTTATO	Pag.6
Art.18	TARIFE DI PERMANENZA GIORNALIERA E SPESE SANITARIE	Pag.6
Art. 19	DECESSI ED EUTANASIA	Pag.6

<b>TITOLO II</b>	<b>Rapporti con il volontariato e modalità di accesso dei volontari</b>
------------------	---

Art.20	RELAZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	Pag.7
Art.21	PRINCIPI	Pag.7
Art.22	REQUISITI DEI VOLONTARI	Pag.7
Art.23	ATTIVITA' CONOSCITIVA E FORMATIVA	Pag.8
Art.24	ASSOCIAZIONI	Pag.8

<b>TITOLO III</b>	<b>Controlli</b>
-------------------	------------------

Art.25	TAVOLO DI VERIFICA	Pag.9
--------	--------------------	-------

# REGOLAMENTO DEL CANILE COMUNALE

## TITOLO I

### Oggetto, finalità e ambito di competenza

#### ART.1-OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di gestione e il funzionamento del canile comunale di Ravenna;
- b) le modalità di accesso e di custodia dei cani volte ad assicurare il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;
- c) le attività volte ad assicurare l'assistenza veterinaria;
- d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna ai proprietari nonché le modalità per l'affido e l'adozione;
- e) le attività correlate al recupero dei cani vaganti;
- f) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato;
- g) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati, quali il recupero dei cani vaganti, la retta giornaliera per la permanenza presso la struttura, le rinunce di proprietà, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, l'inserimento dei microchip.

#### ART. 2 – FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività, favorendo altresì l'affidamento e l'adozione dei cani;
- c) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire il recupero e l'appropriata custodia dei cani vaganti o comunque, in carenza di custodia;
- d) limitare inutili permanenze al canile di animali riferibili ad un proprietario, identificando gli animali e rintracciando i proprietari dei cani smarriti utilizzando tutti gli strumenti necessari;
- e) rendere il canile un punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza persone-cani prevedendo specifici momenti informativi e formativi;
- f) garantire e valorizzare l'apporto del volontariato e regolamentarne la presenza ai fini di una efficace collaborazione con il Comune, evitando interferenze con gli esecutori dei servizi nell'attività quotidiana.

#### ART. 3 – GESTIONE

1. Il canile comunale può essere gestito nelle seguenti forme:

- a) direttamente dal Comune;

- b) indirettamente anche attraverso affidamento esterno dei singoli servizi a soggetti terzi o attraverso convenzioni a cooperative sociali di tipo B e/o Enti del Terzo settore.
2. Nel caso in cui si provveda con gestori terzi, il rapporto tra il Comune e il gestore viene disciplinato con specifica convenzione.

#### **ART. 4 - ORARIO DI APERTURA**

1. L'apertura al pubblico è garantita per almeno 24 ore settimanali differenziando gli orari in relazione alle diverse stagioni. E' altresì prevista l'apertura domenicale durante tutto l'anno. Per favorire la partecipazione della cittadinanza alla "vita del canile" e per promuovere l'affido e l'adozione dei cani, vengono effettuate settimanalmente visite guidate ed eventuali "open day".
2. L'articolazione degli orari è stabilita con apposito atto dall'Ufficio Diritti degli Animali.

#### **ART. 5 - RECUPERO CANI VAGANTI**

1. Il servizio è destinato al recupero e alla cattura di cani vaganti o feriti ed e' regolato tramite apposita convenzione, che precisa le modalità degli interventi. Al momento del recupero deve essere effettuato un primo esame a vista dall'operatore che effettua il recupero, sullo stato generale e comportamentale dell'animale, con annotazioni sull'apposito modulo di cattura/raccolta.
2. A seguito del recupero del cane, il coordinatore del canile provvede a verificare la proprietà mediante accesso all'anagrafe canina, e a darne immediata informazione al legittimo proprietario affinché lo riprenda in consegna.
3. Nel caso in cui il proprietario non ritiri il cane, si effettua la segnalazione di abbandono all'autorità competente; il cane abbandonato viene inserito tra gli adottabili. Nei riguardi del proprietario si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **ART .6 – INGRESSO**

1. Al canile accedono prioritariamente:
- i cani in stato di abbandono e/o vaganti;
  - i cani sequestrati da parte dell'autorità competente;
  - i cani di persone decedute;
  - i cani a seguito di rinuncia di proprietà da parte del proprietario, previa specifica valutazione effettuata dall'Ufficio Diritti degli Animali.
2. Il cane deve essere accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:
- modulo di recupero;
  - documento di rinuncia di proprietà, validato dal Dirigente dell'Ufficio Diritti degli Animali;
  - verbale di sequestro-confisca o disposizioni di sequestro-ricovero da parte delle autorità competenti.

Accertata la presenza di uno dei suddetti documenti, si procede alla dovuta registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal servizio veterinario dell'Az.USL e nel registro informatizzato della Regione Emilia - Romagna.

3. Tutti i cani ospitati presso il canile sono identificati mediante microchip. Il cane in entrata deve essere posto nel reparto di quarantena per un periodo stabilito dal veterinario che provvede alla visita clinica dell'animale entro 24 ore.

4. I cuccioli devono essere posti in quarantena in un apposito ed etologicamente adeguato settore.
5. A chi intende fare richiesta di rinuncia di proprietà viene fornita una nota informativa con i riferimenti delle associazioni convenzionate con il Comune, per facilitare le adozioni. Alle suddette associazioni vengono fornite le dovute informazioni per facilitare l'adozione da parte di un nuovo proprietario. Le richieste di rinuncia di proprietà vanno redatte e consegnate all'Ufficio Diritti degli Animali.
6. I casi di rinuncia di proprietà (comprese le cucciolate) ripetitivi o non supportati da inderogabili necessità, devono essere segnalati al Sindaco al fine dell'emissione di motivato provvedimento che vieti all'interessato l'ulteriore detenzione di cani. Il provvedimento esecutivo sarà comunicato d'ufficio all'Anagrafe canina per la registrazione nella scheda del soggetto sottoposto a restrizione, ai veterinari privati e pubblici della Provincia di Ravenna ed alla Polizia Municipale e ASL per i successivi controlli.

#### **ART. 7 - REGISTRO, SCHEDE ANAGRAFICHE E SCHEDE SANITARIE**

1. Il registro di presenza o carico-scarico, è conforme al modello della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1302/2013 e successive eventuali modifiche e integrazioni. Il Registro contiene la data di ingresso e quella di uscita del cane oltre ai dati anagrafici nonché gli estremi completi di un documento di identità di chi consegna il cane e di chi lo ritira e tutti gli altri elementi previsti dalla normativa vigente.
2. Al momento dell'ingresso del cane viene compilata la scheda anagrafica contenente il segnalamento e i dati conosciuti.
3. Il cane viene sottoposto a visita da parte del veterinario che provvede a compilare la scheda sanitaria.
4. La scheda sanitaria deve essere aggiornata entro tre giorni ed ogni qualvolta il cane presenti problemi sanitari importanti, con l'annotazione delle patologie e delle terapie praticate e con l'apposizione della firma da parte del veterinario. Ogni foglio della scheda sanitaria deve riportare il nome del cane ed il numero di identificazione.
5. Le schede devono essere conservate in apposito archivio. I volontari delle associazioni convenzionate, operanti nel canile nonché i singoli cittadini che prestano volontariato, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto di prendere visione in tempo reale a richiesta, anche verbale, negli orari di accesso al pubblico, ed alla presenza del veterinario incaricato del servizio di assistenza zoiatrica, delle schede sanitarie dei cani ospitati ed eventualmente estrarne copia, previa richiesta di autorizzazione all'Ufficio Diritti degli Animali.

#### **ART. 8 - ABBINAMENTO E INSERIMENTO NUOVI CANI NEI BOX**

1. Le prove di compatibilità, gli spostamenti e gli abbinamenti dei cani vengono effettuati, nella mattina dagli operatori con la collaborazione, se necessario, anche di un rieducatore. Gli spostamenti dei cani da un box all'altro devono essere limitati all'indispensabile ed eventualmente valutati con il rieducatore.
2. I motivi degli spostamenti vanno annotati sulla scheda anagrafica dei cani.

#### **ART. 9 - RIEDUCAZIONE**

1. La rieducazione di cani aggressivi, traumatizzati, o con comportamenti ripetitivi o

autolesionisti, provenienti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono, viene attuata al bisogno con specifiche figure professionali.

2. Le associazioni convenzionate possono collaborare proponendo all'Ufficio Diritti degli Animali rieducatori a loro spese, e anche attraverso l'affido temporaneo.

L'Ufficio Diritti degli Animali verifica la correttezza delle attività svolte dai rieducatori intervenendo, ove necessario, per il buon andamento delle attività.

#### **ART.10 - ATTIVITA' MOTORIA**

1. Tutti i cani, ad eccezione di quelli posti in quarantena, ed altri casi specifici indicati dal veterinario, devono essere fatti sgambare quotidianamente nelle apposite aree in base ad un programma di massima definito con il veterinario, secondo il numero dei cani presenti al canile.

#### **ART.11 - CURA ED IGIENE**

1. Tutte le mattine e tutte le sere viene fatta, da parte degli operatori, la ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate al veterinario.

2. I box devono essere dotati di cucce in materiale lavabile e disinfettabile in numero sufficiente rispetto al numero dei cani presenti, idonee alle dimensioni del cane, e devono essere a lui accessibili agevolmente. Per i cani anziani e/o debilitati, rispetto all'idoneità dell'ambiente, è prevista l'espressione di parere da parte del veterinario.

3. E' prevista l'attività di lavaggio e toelettatura periodica, tenuto conto delle diverse caratteristiche nel rispetto delle procedure di sicurezza.

#### **ART.12 - ALIMENTAZIONE**

1. I cani vengono alimentati con mangimi composti integrati, previa valutazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda USL, garantendo le necessarie diversificazioni in relazione all'età dei cani o a particolari patologie.

2. I contenitori per l'acqua devono essere non rovesciabili e maneggevoli per consentire il loro lavaggio e la sostituzione quotidiana dell'acqua. Il contenitore deve essere posto in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

#### **ART.13 - VETERINARIO E PRESTAZIONI VETERINARIE**

1. E' prevista la figura del veterinario a tutela della salute e del benessere dei cani; lo stesso provvede a tutte le attività di tipo terapeutico, profilattico, chirurgico, di laboratorio e d'urgenza necessarie, informandone l'Ufficio Diritti degli Animali e alla stesura di un protocollo vaccinale.

2. Il veterinario è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e della relativa registrazione nella scheda sanitaria.

3. Il personale collabora con il veterinario per l'effettuazione di tutte le prestazioni nella conduzione igienico-sanitaria del canile.

4. Il personale addetto provvede a segnalare qualsiasi cambiamento sospetto o manifesto dei cani al veterinario che provvede a fornire le dovute disposizioni per la salute del cane o ad intervenire direttamente, ove necessario.

5. I cani che necessitano di cure e/o terapie particolari sono collocati nell'apposito reparto

di infermeria.

6. La sterilizzazione viene effettuata dal competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

#### **ART.14 - PULIZIA DEI BOX E DELLE AREE DI SGAMBATURA**

1. Tutte le mattine, dopo aver fatto uscire i cani dai box, viene effettuata la pulizia dei box con acqua. I box vengono poi asciugati con spatola tira-acqua e solo ad avvenuta asciugatura i cani possono rientrare.

2. La disinfezione ha frequenza mensile, ma in caso di malattie trasmissibili deve essere adeguatamente intensificata, seguendo le prescrizioni dell'Azienda USL.

3. La pulizia delle aree di sgambatura viene effettuata quotidianamente. Almeno una volta ogni due mesi, da aprile a settembre e, quando necessario, nel restante periodo dell'anno, viene effettuata la disinfestazione dagli ectoparassiti. Allo stesso modo devono essere effettuate la pulizia e la disinfestazione dei recinti di custodia su fondo a terra battuta. Disinfezioni e disinfestazioni sono attuate in conformità alle check list regionali e vengono verificate dall' Azienda USL.

#### **ART.15 - PULIZIA E MANUTENZIONE DI LOCALI E SPAZI**

1. La pulizia dei locali e spazi interni ed esterni del canile viene effettuata quotidianamente.

2. Il controllo, la verifica, la riparazione, il ripristino ed il mantenimento di tutte le strutture fisse e mobili interne al canile vengono effettuate in modo ordinario per assicurare il benessere animale.

Analogamente vengono attuate tutte le misure di prevenzione dagli infortuni per gli operatori ed i visitatori e gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e degli accessori presenti e/o utilizzati.

3. Le procedure operative sono stabilite in base alla normativa vigente, e descritte in appositi manuali operativi, a disposizione degli operatori.

#### **Art.16 - AFFIDI E ADOZIONI**

1. Il richiedente un'adozione o un affido compila apposito questionario, contenente le sue generalità e altre informazioni utili nella scelta del cane.

2. L'adottante deve essere informato, orientato e sostenuto nella scelta.

3. La persona che richiede un'adozione o un affidamento deve :

a) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;

b) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;

c) non avere precedenti richieste di rinuncia di proprietà;

d) essere residente nella Regione Emilia-Romagna.

L'adottante riceve materiale informativo sugli oneri da assolvere in tutti i casi previsti per legge e sulle elementari norme da mantenere per il corretto rapporto con il proprio animale.

4. Gli adottanti possono avvalersi, a richiesta, della consulenza/supporto delle associazioni convenzionate, per informazioni sulla conduzione e gestione dei cani

adottati, a titolo gratuito.

5. In collaborazione con le associazioni convenzionate, viene fornito un kit informativo a coloro che intendono adottare un cane.

6. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido sulla base della valutazione del benessere dell'animale, viene motivato e comunicato in forma scritta al richiedente.

#### **Art. 17 - CANE ADOTTATO**

1. Ogni cane deve essere consegnato all'adottante già sverminato, esente da filaria, vaccinato da non oltre 10 mesi, dotato di microchip e, se femmina adulta, sterilizzata. Qualora, in casi del tutto eccezionali, venga data in adozione una femmina adulta non sterilizzata oppure un cucciolo femmina, per la quale non sia stato ancora possibile procedere alla sterilizzazione, l'adottante si impegna in forma scritta a portare la femmina per la sterilizzazione a carico dell'AUSL nell'ambulatorio, oppure a provvedere autonomamente presso il proprio veterinario di fiducia, dandone riscontro.

2. Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, ne viene data informazione scritta e dettagliata al nuovo proprietario.

Per quanto concerne la Leishmaniosi, ci si attiene scrupolosamente al "Piano di controllo" previsto dalla Regione Emilia – Romagna.

3. Il Servizio Veterinario dell'azienda USL può effettuare controlli per verificare lo stato di benessere del cane adottato; l'adottante, informato al momento dell'adozione, deve garantire la propria rintracciabilità.

4. I cani posti sotto sequestro per maltrattamento e successivamente confiscati non possono essere restituiti o dati in adozione ai precedenti proprietari.

5. È possibile l'affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è rintracciabile ma temporaneamente impossibilitato, per gravi motivi, a recuperare l'animale.

6. Al momento dell'adozione o dell'affidamento temporaneo vengono registrati tutti i dati necessari al controllo del cane.

#### **ART.18 -TARIFFE DI PERMANENZA GIORNALIERA E SPESE SANITARIE**

1. Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata una tariffa giornaliera per la permanenza al canile.

2. Al proprietario vengono inoltre applicate le spese sostenute per eventuali trattamenti sanitari.

3. Le tariffe per le prestazioni, definite dalla Giunta Comunale, sono pubbliche e sono collocate in una bacheca accessibile. Le tariffe, come da Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n.22500/83 del 13/3/2007, si riferiscono a :

- recupero del cane ed eventuale inserimento del microchip;
- degenza giornaliera del cane;
- rinuncia di proprietà di un cucciolo o di una cucciolata;
- rinuncia di proprietà di un cane con più di 4 mesi di età;
- rinuncia di proprietà di un cane con aggressività non controllata o mordace;
- cure mediche urgenti prestate ad un cane traumatizzato recuperato dal servizio di reperibilità.

#### **ART.19- DECESSI ED EUTANASIA**

1. I decessi dei cani devono essere comunicati alle associazioni convenzionate



possibilmente entro 24 ore e, comunque nel più breve tempo possibile. Entro 48 ore successive alla comunicazione, le associazioni possono richiedere accertamenti o l'autopsia a loro spese, a seguito di autorizzazione dell'Ufficio Diritti degli Animali.

2. I cani deceduti al canile o soppressi, sono eliminati nel rispetto della normativa vigente.

3. Le soppressioni urgenti e quelle per gravi e incurabili malattie, sono decise dal veterinario.

## **TITOLO II**

### **Rapporti con il volontariato e modalita' di accesso dei volontari**

#### **ART. 20 - RELAZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

1. Nella gestione del canile comunale sono previsti la collaborazione ed il supporto, a titolo volontario e gratuito, di persone volontarie o messe a disposizione dalle associazioni.

2. Il presente Titolo disciplina le modalità inerenti l'attività di volontariato a favore degli animali ospitati presso il Canile, riconoscendo il valore sociale di tale attività come espressione di solidarietà, partecipazione e spirito di collaborazione al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cani ospitati.

#### **ART. 21 - PRINCIPI**

1. L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi della normativa vigente, da volontario sia singolo sia appartenente ad Associazioni animaliste.

2. Il volontario presta la propria attività impegnandosi a seguire le direttive impartite dall'Ufficio Diritti degli Animali, secondo i seguenti principi:

- a) tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dall'Associazione di volontariato cui appartengono ed al tipo di attività che svolgono;
- b) l'accesso del volontariato è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei cani ;
- c) in particolare l'obiettivo è quello di garantire le migliori condizioni possibili sotto il profilo ambientale, fisico, nonché a ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali rafforzando la socializzazione e la consuetudine con le persone.

#### **ART. 22- REQUISITI DEI VOLONTARI**

1. Per accedere in qualità di volontario occorre:

- a) essere maggiorenni;
- b) non avere avuto a proprio carico condanne per maltrattamento di animali;
- c) aver partecipato alla preventiva attività conoscitiva e formativa allo scopo organizzata dall'Ufficio Diritti degli Animali, di cui al successivo articolo 23;
- d) rendersi disponibile a partecipare ad appuntamenti di aggiornamento programmati dall'Ufficio Diritti degli Animali.

## **ART. 23 - ATTIVITÀ CONOSCITIVA E FORMATIVA**

1. L'interessato a prestare servizio di volontariato presso il canile deve farne richiesta all'Ufficio Diritti degli Animali. L'Ufficio organizza, con cadenza almeno semestrale, un colloquio conoscitivo-motivazionale, ed illustra all'aspirante volontario il presente Regolamento oltre a fornirgli tutti gli elementi circa l'attività da svolgere. Il percorso per l'aspirante volontario prevede una formazione teorica a carico dell'Ufficio Diritti degli Animali e una formazione pratica presso il canile. Alla fine del percorso, il volontario viene dotato di apposito tesserino di riconoscimento per prestare la propria attività presso il canile.
2. L'attività del volontario è dettagliatamente descritta nel mansionario che il volontario sottoscrive.

## **ART. 24- ASSOCIAZIONI**

1. Le Associazioni zoofile/animaliste possono partecipare alle attività del Canile attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni che individuano lo svolgimento delle attività. Ogni associazione che presta servizio presso il Canile nomina un proprio referente di cui dà comunicazione scritta all'Ufficio Diritti degli Animali.
2. Presso il canile è presente il registro dei volontari che viene aggiornato dall'Ufficio Diritti degli Animali e contiene l'elenco dei nominativi e l'agenda delle presenze, dove devono essere registrate e sottoscritte dagli interessati le presenze giornaliere di ogni singolo volontario. L'orario di accesso nel canile per i volontari è definito dall'Ufficio Diritti degli Animali.
3. I volontari possono, utilizzando specifica agenda, fare segnalazioni e richiedere informazioni anche su problemi sanitari; il veterinario e/o il coordinatore del canile risponderanno secondo la loro competenza.
4. I volontari possono svolgere le seguenti attività:
  - fare sgambare i cani;
  - collaborare nelle attività quotidiane di pulizia e manutenzione della struttura;
  - collaborare alla toelettatura;
  - accompagnare i visitatori al canile e fornire loro tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione;
  - partecipare alle iniziative promosse dal Comune, dal gestore del canile (nel caso di affidamento esterno del servizio), anche in collaborazione con l'Azienda USL e le scuole, svolgendo tutte le attività concernenti la sensibilizzazione dei cittadini e degli studenti al problema del randagismo e alla tutela degli animali da affezione;
  - segnalare agli operatori presenti eventuali situazioni di malessere degli animali da loro rilevati.
5. Le associazioni convenzionate possono richiedere un affido temporaneo dei cani, qualora vogliano sottoporli a visite e diagnosi da parte di professionisti esterni di loro fiducia, sotto la loro responsabilità. L'affido prosegue per tutta la durata dell'eventuale terapia.

## TITOLO III

### Controlli

#### Art.25 – TAVOLO DI VERIFICA

1. E' previsto un apposito tavolo di verifica sulla gestione del canile, composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante del Servizio Veterinario dell'Az. USL, dai rappresentanti delle associazioni convenzionate e da eventuali invitati.

2. Il tavolo esamina periodicamente le eventuali criticità per addivenire a soluzioni condivise, ed i dati semestrali relativi all'andamento del canile riferiti a:

- tipologia e sesso dei cani presenti;
- rinunce di proprietà in attesa di ingresso al canile;
- rinunce di proprietà accolte;
- tipologia di sequestri;
- cani morti per eutanasia e per morte naturale;
- volontari che hanno prestato servizio.

3. Il tavolo di verifica, alla luce dei dati esaminati, propone eventuali suggerimenti e/o azioni di miglioramento per la gestione del canile; propone inoltre progetti di sensibilizzazione per la prevenzione dell'abbandono e per la gestione corretta e consapevole dei cani.